



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 13/11/2014

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Deliberazione 19/09/2014. Comune Palmariggi

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE del 19 settembre 2014

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art. 14-quater, comma 3;

CONSIDERATO che la questione, concernente la richiesta per la costruzione e l'esercizio di un impianto di opere di connessione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 6 MW, nel Comune di Palmariggi (LE), da parte della Società SPES S.r.l., ha avuto inizio nel 2004 e avverso il parere contrario all'impianto espresso, nella conferenza di servizi dell' 11 aprile 2005, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, la Società SPES ha presentato ricorso al "FAR Puglia, ottenendo con sentenza n. 1953/2006 il relativo annullamento;

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha riavviato la conferenza di servizi che si è conclusa con il rilascio dell'autorizzazione unica in data 19 gennaio 2009 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere di connessione;

CONSIDERATO altresì che l'adozione del predetto titolo abilitativo dava luogo ad un complesso contenzioso che si è concluso con la sentenza n. 6579 del 4 dicembre 2012 nella quale il Consiglio di Stato stabiliva che il procedimento si sarebbe dovuto svolgere "a partire dalla considerazione degli effetti del parere negativo della Soprintendenza e mediante l'attivazione della fase delineata dall'art. 14-quater della L. n. 241/1990, fino all'assunzione del provvedimento conclusivo da parte del Consiglio dei Ministri: il procedimento già svoltosi nella Conferenza dopo l'11 aprile 2005 nelle sedute che hanno condotto all'autorizzazione del 19 gennaio 2009, che non corrisponde a tale paradigma ormai consolidato, non può che ritenersi, pertanto, irrimediabilmente caducato

CONSIDERATO che la Società SPES s.r.l. presentava ricorso al TAR Puglia per l'annullamento della nota del 21.02.2013, con la quale la Regione dichiarava decaduto l'intero procedimento e la conseguente autorizzazione unica del 19 gennaio 2009 e che il TAR accoglieva il ricorso citato con sentenza n. 1648 del 12.07.2013, nella quale sostanzialmente si statuiva che "la valutazione sfavorevole effettuata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province eli Lecce, Brindisi e Taranto con nota prot. n. 3075 B dell'08.04.2005 non avrebbe dovuto comportare la definizione in senso negativo del procedimento, ma avrebbe dovuto comportare l'attivazione della fase procedimentale prevista dall'art. 14 quater della L. n. 241/1.990, volto ad acquisire la determinazione finale del Consiglio dei Ministri";

VISTA la nota in data 23 settembre 2013, con la quale la Regione Puglia ha ritenuto pertanto di sottoporre alla delibera del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della richiamata legge n. 241 del 1990, il dissenso emerso in conferenza di servizi da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, relativamente alla già richiamata richiesta per la costruzione e l'esercizio di un impianto di opere di connessione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 6 MW, nel Comune di Palmariggi (LE);

CONSIDERATO che in data 6 novembre 2013 si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della quale la Regione Puglia, il Ministero dello Sviluppo economico, il Comune di Muro Leccese, il Comune di Maglie, il Comune di Palmariggi e ARPA Puglia hanno confermato il proprio parere favorevole con prescrizioni in merito alla realizzazione dell'impianto, mentre la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha ribadito il proprio dissenso;

VISTA la nota del 6 novembre 2013 con la quale la Provincia di Lecce, assente in riunione, ha confermato il proprio parere sfavorevole alla realizzazione del richiesto impianto, in quanto l'intervento ricade "in area dichiarata di notevole interesse pubblico", inclusa nel R.R. n. 24 del 30 dicembre 2010, con l'indicazione che "gli impianti eolici non sono compatibili con tali aree", oltre che per "l'assenza di studio anemometrico certificato da laboratorio pubblico";

CONSIDERATO altresì che la predetta Provincia ha fatto rilevare che il progetto in esame "va sottoposto nuovamente agli adempimenti in materia di VIA", per il combinato disposto dell'art. 1 della legge regionale n. 16/2013 e dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2001", procedura esclusa dalla Regione con D.D. n. 20 del 18 gennaio 2005;

CONSIDERATO che la predetta Soprintendenza ha evidenziato come l'inserimento di un impianto eolico sia nocivo all'insieme costituito dal paesaggio e che l'immissione dell'impianto sul terreno e sui luoghi in esame creerebbe una modificazione del topos con l'alterazione di un'immagine attualmente integra nella sua forma visiva e nella sostanza paesaggistica, sottolineando che l'area interessata dall'impianto è sottoposta a tutela con D.M. 02/03/1970, ai sensi della L. 1497/1939, in quanto la zona ha notevole interesse pubblico perché, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchia verde ed essenze locali, costituisce un quadro economico di grande rilievo nonché, per i resti di antichi monumenti, un insieme di cose immobili avente valore estetico tradizionale;

CONSIDERATO che la Soprintendenza, al fine di fornire le indicazioni utili per un eventuale superamento del dissenso ha proposto di ridurre di almeno un terzo (1/3) le dimensioni degli aerogeneratori in progetto da 60 - 70mt, a 40-45 mt., pale da 39 mt diam a m. 25 di diam, richiedendo

anche una valutazione di mitigazione, compensazione e schermatura delle aree in progetto che potranno essere valutate anche tramite elaborati di progetto (render/simulazioni);

CONSIDERATO che la Società SPES, pur non potendo accogliere integralmente le indicazioni della Soprintendenza, sopra riportate, per motivi di economicità del progetto, si è dichiarata disponibile ad esaminare le modifiche progettuali nel senso indicato dalla stessa Soprintendenza e si è impegnata a fornire il progetto modificato entro breve termine;

VISTE le note in data 12 novembre 2013 e 5 dicembre 2013 con le quali la Regione Puglia, anch'essa assente nella riunione istruttoria ha preso atto del parere sfavorevole espresso dalla Provincia di Lecce, condividendone i contenuti e comunicando che il procedimento di che trattasi non risulta allo stato autorizzabile per la mancanza di una valutazione sulla compatibilità ambientale in corso di validità, oltre che per l'interferenza del progetto con le aree non idonee definite da R.R. n. 24/2010, di cui si dovrà tener conto in sede della nuova verifica di compatibilità ambientale;

VISTE le note in data 12 e 20 febbraio 2014 con la quale la società SPES s.r.l. ha trasmesso le modifiche apportate al progetto in esame, a seguito di quanto concordato nella sede della più volte citata riunione istruttoria;

VISTA la nota in data 17 marzo 2014 con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto dopo aver esaminato gli elaborati progettuali presentati da SPES s.r.l., ha ritenuto di esprimere un parere di competenza contrario in quanto le modifiche effettuate sono nettamente in contrasto con quanto dichiarato nella riunione di coordinamento tenutasi il 6 novembre 2013 presso il Dipartimento per il coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare le riduzioni richieste non sono state adeguate;

CONSIDERATO che la soluzione progettuale alternativa proposta dal MIBACT ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge n. 241 del 1990 non è stata recepita dalla società proponente e che le modifiche proposte dalla stessa società non sono state ritenute idonee dallo stesso Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 giugno 2014 ha ritenuto, su richiesta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di procedere ad ulteriori approfondimenti sulla questione;

CONSIDERATO che l'11 giugno 2014 si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, nella quale sono stati approfonditi gli aspetti inerenti alla comparazione tra gli interessi di tutela paesaggistica da un lato e di tutela dell'ambiente e dello sviluppo della produzione di energia da fonti alternative dall'altro;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri nella ulteriore riunione dell'8 agosto 2014 ha "deliberato di condividere la proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" di effettuare "una valutazione congiunta degli specifici problemi relativi alle fonti di energia rinnovabili nella Regione Puglia.", nell'ambito di un "apposito tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali interessate, ai fini di una valutazione unitaria dell'impatto paesaggistico d'insieme dei progetti ricadenti in aree vincolate o contermini";

CONSIDERATO pertanto che, in ossequio alla predetta delibera, si sono svolti presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri gli incontri del 2 settembre 2014 e del. 10 settembre 2014, ai quali sono state chiamate a partecipare le amministrazioni statali e locali interessate;

CONSIDERATO che in esito ai predetti incontri è stata rilevata la necessità che il progetto in esame vada sottoposto agli adempimenti in materia di VIA, come rilevato in particolare dalla Provincia e condiviso dalla Regione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge regionale n. 16/2013 e dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2001;

CONSIDERATO altresì che è stato confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame ed è inoltre emerso che il surplus di energia rinnovabile prodotto dalla Regione Puglia, non essendo prevista la regionalizzazione dei consumi, viene esportato compensando la minor produzione di altre Regioni, al fine del raggiungimento dell'obiettivo nazionale fissato a livello europeo per le FER e quindi evitare le previste sanzioni in caso di mancato raggiungimento dello stesso: infine è stato evidenziato che il dispacciamento delle energie rinnovabili è prioritario rispetto alle altre fonti di energia;

RITENUTO dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati nella tutela paesaggistica, da riferirsi peraltro a area contermina, e nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabili alla realizzazione dell'impianto di considerare prevalente l'interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabili, condividendo le posizioni favorevoli alla realizzazione dell'impianto espresse dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi relativa alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dello stesso, a condizione che lo stesso venga sottoposto agli adempimenti in materia di VIA;

CONSIDERATO che, pertanto, l'intesa, di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90, è stata raggiunta con la Regione Puglia, relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi;

DELIBERA

- di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto di opere di connessione di energia elettrica da fonte rinnovabile colica della potenza di 6 MW, nel Comune di Palmariggi (LE), a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi favorevoli al progetto e che lo stesso venga sottoposto agli adempimenti in materia di V.I.A.

Roma, lì 19 settembre 2014

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
